

8. Nei giorni 31 luglio e 1.^o agosto, gli Uffici di circondario completeranno le liste elettorali, compilate in seguito alla legge 24 dicembre 1848, in modo che i nomi de' nuovi inseriti siano chiaramente distinti dagli altri. Le liste staranno ostensibili nei successivi giorni 2 e 3 agosto, dalle ore 10 antimeridiane alle 3 pomeridiane. Entro questi due giorni 2 e 3, gli Uffici ricevono e giudicano tutti i reclami secondo l'art. 22 della legge elettorale più volte nominata; ed eseguiranno le eventuali correzioni.

9. Le elezioni dei rappresentanti dello Stato di Venezia che devono comporre l'Assemblea dopo il 14 agosto p. v., avranno luogo nei giorni 5 e 6 agosto. Gli Uffici di circondario staranno aperti per ricevere le schede, nel primo giorno dalle ore 8 antimeridiane alle 5 pomer. e nel secondo giorno dalle 8 antimerid. alle 8 pomer. Le schede, che fossero stampate o litografate, saranno nulle.

10. Nel giorno 7 agosto, gli Uffici di circondario procederanno allo spoglio delle schede.

11. Terminato lo spoglio delle schede, proclamati i nomi de' nuovi rappresentanti e datone avviso ai medesimi, gli Uffici di circondario trasmetteranno tutti gli atti suggellati alla presidenza dell'attuale Assemblea, per essere consegnati all'Assemblea nuova, la quale si raccoglierà il 15 agosto, e procederà alla verifica dei poteri.

12. Se alcuno fosse eletto rappresentante in più circondarii, farà la sua dichiarazione di scelta al più tardi 24 ore dopo la verifica dei poteri, e la nuova Assemblea provvederà per la sostituzione. Se la dichiarazione non fosse fatta entro il detto termine, sarà deciso in adunanza, per mezzo della sorte, a qual circondario apparterrà il rappresentante che non avesse fatto la scelta.

13. La verifica dei poteri, e le nuove elezioni, pel caso che la rappresentanza di qualche circondario fosse rimasta incompleta, seguiranno colle norme degli articoli 76, 77, 78, 79 e 80 del *Regolamento per l'Assemblea*.

14. Per i circondarii XIII e XIV non è necessario che la formazione delle liste e la votazione avvengano in giorni fissi, com'è prescritto pe' gli altri circondarii; ma dovranno esser compiute in tempo, perchè lo spoglio delle schede e la proclamazione dei rappresentanti non sieno prorogati oltre il termine assegnato agli altri circondarii.

15. Il Governo provvisorio è incaricato della esecuzione.

Il Presidente

LODOVICO PASINI.

I Vicepresidenti

G. MINOTTO.

G. B. VARÈ.

I Segretarii

G. PASINI.

G. B. RUFFINI.

A. SONNA.

P. VALUSSI.